

## L'INFLUENZA DEL DIRITTO ROMANO SULLA LEGISLAZIONE ANGIOINA\*

1. — Della *legislazione angioina* possiamo dire che, ai nostri fini, meritano di essere prese in considerazione soltanto alcune disposizioni di Carlo I, di Carlo principe di Salerno poi Carlo II, e di Roberto, perchè quelle di Giovanna I e dei Durazzeschi (Carlo III, Ladislao, Giovanna II) non forniscono elementi di rilievo, a meno che non si tratti dei *Ritus Magnae Curiae Vicariae*, pubblicati da Giovanna II (a. 1414).

Le leggi dei primi tre sovrani, che vanno dal 1266 al 1343, come del resto quelle dei loro successori, prendono per lo più il nome di *capitula*, per la serie di norme, che ognuna di esse contiene, sebbene siano costituite anche di *licterae, decreta, edicta, rescripta, ordinationes, mandata*, ecc.

Seguendo l'uso comune, le indicheremo anche noi col nome di *Capitula*.

2. — *Carlo I.* Il cap. *Universis ecclesiis regni nostri*, che provvedeva alla restituzione dei privilegi alle chiese, non fu ritenuto necessario, perchè non faceva che ripetere quanto avevano disposto in materia Valentiniano e Marciano (Cod. J. I, 2, 12) (1).

Il cap. *Ad hoc quod nostrorum* (XVI) si ritenne che avesse tenuto presente la pena, per il furto, prevista da Paolo (D. 47, 2, 34), alla quale si sarebbe riferito il diritto comune secondo i rilievi della glossa.

---

\* Dell'influenza del diritto romano sulla legislazione angioina mi sono occupato recentemente, trattando del *Diritto romano comune e dei diritti particolari nell'Italia meridionale*, per la pubblicazione del *Nuovo Savigny*, promossa e diretta dal prof. Genzmer dell'Università di Monaco.

(1) I numeri romani, che seguono la disposizione si riferiscono a quelli della raccolta curata da R. TRIFONE, *La legislazione angioina*. Edizione critica, in « Documenti per la storia dell'Italia meridionale », Napoli 1921.

Il cap. *Subdotorum nostrorum* (XXII), che si occupava di *spoglio* e di *reintegra di possesso*, non faceva che tener conto di quanto era disposto nel Cod. J. VI, 13, 1; però modificava la costituzione, di cui al Cod. J. I, 54, (55), 6, e precisava quanto non era espresso nel Cod. J. I, 12, 5, che parlava di denuncia per coloro che turbavano le funzioni religiose e i luoghi sacri.

Il cap. *Pridem contra insolentiam* (XXIII), che vietava il sequestro dei buoi aratorii e degli strumenti necessari per l'agricoltura, non faceva che seguire quanto l'imperatore Antonino aveva disposto anche per la insequestrabilità dei servi (Cod. J. VII, 53, 4) ed applicare il principio, espresso da Valentiniano e Valente, che i proprietari delle terre non dovevano pretendere danaro, ma i frutti di esse (Cod. J. XI, 47, 5).

Il cap. *Satis constat esse notorium* (XXIV), che vietava di contrarre matrimonio con i figli dei *proditores, ne paternae perfidiae delectet hereditas*, si richiamava a quanto era stato disposto nel Cod. J. IX, 8, 5, 1; e cioè che i figli di coloro che erano stati condannati, anche se amnistiati posteriormente, non potevano ereditare dai genitori e dagli avi.

Il cap. *Frequens et ineffrenata latronum malitia* (XXIX), che riguardava i ladri e i ricettatori, le prove del reato e la disposizione di dar fuoco ai casali, si presentava in parecchi punti contrario al diritto comune; però nella complessità delle sue norme aveva anche qualche elemento che si accordava con esso, come quando si trattava di regolare la emissione delle sentenze in materia di omicidi (Cod. J. IX, 47, 16), di far obbligo ai giudici provinciali di agire contro i ladri senza tener conto della Quaresima e delle feste pasquali (Cod. J. III, 12, 8), ed alla generalità dei cittadini di denunciare i reati di cui veniva a conoscenza (Nov. 85, c. 3).

Il cap. *Cum nihil prosit* (XXXVII), regolando l'uscita delle merci dai porti, teneva conto non solo di quanto Arcadio ed Onorio avevano disposto per i *naucleri* (Cod. J. XI, 1, 2), di quanto Graziano, Valentiniano e Teodosio avevano disposto circa la moneta da corrispondere ad essi (Cod. J. XI, 7, 6, 2) e circa talune esenzioni (Cod. J. I, 2, 3), ma anche di quanto Ulpiano aveva detto in ordine a chi conoscendo di un delitto voleva *ferre sententiam* (D. 48, 19, 13).

Il cap. *Cum nihil prodesset* (XLIV), che conteneva disposizioni contro i Baroni, che usurpavano beni del regio demanio, ricevevano *recommendatos* e si sostituivano agli ufficiali fiscali, trovava dei precedenti nel diritto romano specialmente in ciò che si riferiva ai furti

e al modo di agire contro i ladri (Cod. J. VIII, 4, 77), alla misura della pena (D. 47, 9, 4 par. 1), all'accertamento del reato (D. 5, 2, 8, 22, 5, 12), al regolamento dei confini tra i fondi (D. 10, 1, 4, par. 8), e ad altri particolari.

Il cap. *Ut quae ab excellentia nostra* (LVII), adottando provvedimenti contro coloro che falsificavano il sigillo regio, non faceva che seguire quando era stato disposto dal diritto romano contro i falsificatori di documenti e di monete (Cod. J. 23, 6; e IX, 24, 2).

I capitoli che andavano sotto i titoli *Post corruptionis amara discrimina* (LVIII) e che dettavano norme per la buona amministrazione del regno.

Nel § *Quot quaterni*, vietando di ricevere compensi per esaminare e sigillare i registri delle collette, teneva presente, secondo la glossa, quanto si trovava disposto nel Cod. J. X, 20, 1;

nel § *Item quod praedicti officiales*, vietando di nominare ufficiali inabili e di cambiarli senza ragione, si richiamava alle disposizioni del Cod. J. X, 10, 47, 9 e IV, 7, 3;

nel § *Item quod iustitiarum, iudices*, vietando a questi e ad altri funzionari di estorcere doni e compensi dalle Università, e stabilendo le pene per coloro che non osservavano questo divieto, non potè non tener conto della norma che la tassazione non poteva aver luogo senza autorizzazione dell'autorità superiore (Cod. J. X, 32, 16);

nel § *Item quod in cognitione omnium causarum*, disponendo che per l'esecuzione della tortura occorreva il *consilium iudicis*, si richiamava implicitamente a quanto era scritto nel Cod. J. X, 31, 33, come aveva rilevato anche Luca da Penne nel suo commento;

nel § *Provisum est pro meliori et salubriori custodia* si occupava delle persone addette alla custodia dei detenuti e del loro numero, tenendo presente, come osservò il De Bottis, la disposizione del Cod. J. IX, 39, 2, relativa all'occultamento dei ladri e dei rei di altri delitti;

nel § *Item praedicti secreti*, dettando norme per la verifica dei pesi e delle misure, e fissando pene per coloro che li alteravano e ne usavano di falsi, teneva conto di quanto risultava dal D. 4, 3, 18, par. 3.

3. — *Carlo principe di Salerno poi Carlo II*. I capitoli detti di S. Martino (LIX), che s'iniziavano con le parole *Desideriis hactenus non minus immensis*, di Carlo d'Angiò, principe di Salerno, poi Carlo II,

al § *Item statuimus quod clerici*, per quanto si riferiva alla qua-

lifica dei beni degli ecclesiastici, si rimetteva alle norme del diritto romano e specialmente a quelle contenute nel Cod. J. I, 3, 3 e 6; IV, 47, 3; X, 10, 49, 2; XI, 76, 1; e nel D. 50, 4, 6, 18 par. 18, 1, 67;

al § *Item statuimus quod possessiones*, trattando delle cose che, non obbligate ad altri, si potevano donare alle chiese, si rimetteva al Cod. J. II, 7, 6; IV, 46, 1; VIII, 14 (15), 1; ed al D. 39, 4, 7, per stabilire di quali cose si poteva avere libertà di disposizione;

al § *Item statuimus quod filiae proditorum*, stabilendo che le figlie dei traditori, estranee al delitto del genitore, potevano maritarsi, portando in dote beni non feudali, secondo Bartolomeo di Capua, si riferiva al Cod. J. IX, 8, 5, che spiegava quando le donne potevano considerarsi estranee al delitto;

al § *Item statuimus quod tam Iustitiarum quam officiales ceteri*, disponendo che gli ufficiali pubblici dovevano, dopo la cessazione della carica, restare in ufficio 40 giorni per ogni anno di servizio, e che, se vi restavano più del dovuto ed abusavano della carica, rispondevano personalmente, si rimetteva a quanto stabilito nel Cod. J. I, 49, 1 par. 3; e 51, 3, modificando solo la misura della pena ed il periodo del sindacato, che per il diritto romano era di 50 giorni;

al § *Item statuimus quod si forte contingat*, stabilendo che, per il marito cacciato dal regno, la moglie innocente non doveva essere molestata nei suoi diritti, non faceva che richiamarsi al D. 24, 2, 31, e quindi, anche al Cod. J. IX, 49, 7, che imponeva di fare l'inventario dei beni del proscritto.

I capitoli che s'iniziavano con le parole *Iugia et immensa mentem nostram* (LX), e con i quali Carlo II d'Angiò confermava quelli di S. Martino,

al § *quod nullus officialis*, che vietava ai pubblici ufficiali ed ai loro dipendenti di servirsi gratuitamente degli animali e del lavoro altrui, ribadiva quanto era stato disposto nel Cod. J. XI, 55, (54), 1;

al § *In singulis civitatibus*, dettando norme per l'apprezzo annuale dei beni agli effetti fiscali, non poteva non tener conto del principio che l'immunità non si concedeva — come asserì anche Luca da Penne — in pregiudizio *reliquorum* (Cod. J. X, 19, 4).

I capitoli di Carlo II, che s'iniziavano con le parole *Regina iustitiae in vestito deaurato* (LXII),

al § *In generalibus autem inquisitionibus*, che dettavano norme circa le inquisizioni generali e le garenzie da dare ai *notati*, tenevano conto di quanto risultava dal Digesto; il quale stabiliva come poteva

rilevarsi la temerità degli accusatori (48, 16,1) e che cosa era richiesto per agire penalmente (47, 1, 3);

al § *Generales inquisitiones*, nello stabilire che nelle inquisizioni generali non si poteva procedere *contra specialem personam vel de crimine speciali*, senza apposito mandato regio, aut, in aliis (casi) *permissis a iure*, implicitamente si riportavano ai casi nei quali, secondo il diritto romano, si poteva procedere per siffatta specie di delitti. Nella sua glossa Bartolomeo di Capua, eliminando ogni dubbio, fissava nove di questi casi, corrispondenti a quelli previsti nel D. 50, 15, 4; 29, 5, 1, par. 25; 1, 18, (17), 13; nel Cod. J. IX, 42, 2; 49, 7; X, 5; IV, 3, 10; XI, 5,3; e nella Nov. 17, c.8;

al § *Tormenta juxta provisionem* disponevano che la tortura doveva essere applicata *juxta provisionem iuris communis, precedentibus legitimis indiciis argumentis et suspicionibus*; questa *provisio* non poteva essere se non quella suggerita dal D. 48, 18, 19, che stabiliva di ricorrere ai *tormenta*, se non si poteva conoscere la verità in materia pecuniaria; dal D. 48, 18, 15, che suggeriva di prestar fede ad un uomo libero non *vacillante* ed a un minore di 14 anni senza ricorrere ai *tormenta*; e dal D. 29, 5, 1 par. 22 e 24; dal D. 48, 18, 1; dal Cod. J. 19, 25, che, a giudizio della glossa, pure potevano rientrare nelle provvidenze dello *ius comune*, cui accennava la disposizione angioina;

al § *Habebitur questio*, col quale si cercava di stabilire come e davanti a chi dovesse applicarsi la tortura, qualche riscontro fu trovato nel D. 48, 18, 9 par. 1, che veramente avvertiva che nelle cause pecuniarie i servi non potevano agire contro i padroni;

al § *Si iuste quis appellaverit* (LXII), considerando le condizioni di colui che non aveva ricevuto copia della sentenza e del processo, si rimettevano a quanto era detto nel D. 28, 3, 6 par. 9; e 48, 11, 3, e ad altre norme di diritto romano, corrispondenti, secondo Bartolomeo di Capua, a quelle contenute nel D. 49, 5, 2; e nel Cod. J. IV, 19, 19; VIII, 35, (36), 12;

al § *Conventus de possessione rei* (LXII) si richiamavano ai principii stabiliti nel D. 5, 3, 25 par. 58, nonchè a quelli, di cui al D. 4, 6 ed al Cod. J. VIII, 36, (37), 2, per regolare l'alienazione di *res vitio litigioso affectae*;

al § *Ad tollendam quidem dissentionis materiam inter fideles nostros* (LX), circa cioè l'accertamento dell'estensione delle terre demaniali, feudali ed ecclesiastiche, s'ispiravano secondo la glossa, a quanto aveva detto Ulpiano (D. 5, 1, 14), e cioè alla norma che nei

casi dubbi *sorte res decerni solet* ed a quanto aveva ritenuto Giustiano (Cod. J. IV, 38, 14); e cioè che *sola forma non probat fines territorii*;

al § *Quia non decet principes*, rinunciando ai diritti fiscali sui tesori rinvenuti nei fondi privati, mantenevano fermo quanto *iusta dispositionem iuris veteris applicetur*; questo diritto antico non poteva essere che il diritto romano e la norma quella contenuta nelle Istit. II, 1 § 39, che assegnava al Fisco la metà del tesoro, e nel D. 49, 14, 3 § 10 e 11, che confermava la stessa disposizione;

al § *Siquis in excommunicatione*, fissando le pene per gli scomunicati, applicavano il principio di diritto romano per il quale, come rilevò Bartolomeo di Capua, crescendo la contumacia, cresceva anche la pena (D. 48, 22, 7);

al § *Feudatariis decessens testatus*, disponendo che alla vedova si poteva affidare il baliatico del figlio minore, vietavano che ciò accadesse qualora la vedova fosse passata a nuove nozze, in conformità di quanto era stato ordinato con la Nov. 118, c.5;

al § *Mulier dotarium seu tertiarium*, dettando norme circa la costituzione del dotario su terre feudali, o in danaro, cercavano di tener conto di quanto era stabilito nel Cod. J. V, 3, 20 e V, 14, 9, in ordine alla costituzione della dote e della *donatio propter nuptias*;

al § *Bona proditorum nostrorum*, dando disposizioni circa la confisca dei beni dei *proditores*, partivano dai principi risultanti dalle disposizioni contenute nel Cod. J. IX, 8, 6, e specialmente nel Cod. J. X, 12, 1, per le quali l'imputato di lesa maestà non poteva occupare, possedere beni e nutrire speranza di averne;

al § *Electionem insuper iudicum*, disponendo che l'ufficio di giudice era annuale, non facevano che applicare il principio sancito nel Cod. J. I, 51, 5, che a nessuno era consentito *iterum remanere* in provincia, quando, anche se per una volta, vi avesse esercitato l'ufficio domestico o di cancelliere.

Il cap. *Licet contra receptores* (CXXXVII), stabilendo che la pena per i ricettatori, i malfattori e i ladri doveva essere quella comminata per questi ultimi, non facevano che adottare il principio sancito nel Cod. J. IX, 39, 1, *communis iuris regulis super receptatoribus editis in suo robore duraturis*.

4. — Del re Roberto: il cap. *Ad reale fastigium* (XCVI) stabiliva che i giustizieri potevano conoscere dei gravami inferti ai vassalli della Chiesa da prelati ed altre persone ecclesiastiche. Il provvedimento

to era diretto a frenare soprattutto gli abusi dei feudatari ecclesiastici. Coloro che commentarono la disposizione, come il De Bottis e Luca di Penne, videro una base di esso nel Cod. J. XI, 47, 14, e I, 25, 1, che conteneva norme per la difesa e la protezione dei deboli.

Il cap. *Inter belli discrimina* (XCVII), che si divideva in tre parti: *Si comes esse baro*, *Si de furto*, *Prolixitatem*, e che riguardava gli abusi dei feudatari chiamati alle armi, la restituzione dei corpi di reato, l'ammissione della *exceptio suspecti iudicis*, si basava, a giudizio di coloro che lo commentarono, sui seguenti principii: che il delitto di calunnia, *ut patet*, era punito a norma delle Istit. IV, 16; che ogni pena *preasumit delictum*, come risultava dal Cod. J. XI, 47, 22; che per il reato di calunnia *punitur accusator ad similitudinem supplicii* (Cod. J. IX, 2, 17); che si poteva agire *civiliter et criminaliter . . . de unoquoque crimine* (D. 47, 1, 3).

Il cap. *Apud Fogiam provisum est* (CII), stabiliva quali erano gli obblighi per gli aspiranti alla successione feudale. Sebbene qualche commentatore avesse detto che la disposizione, essendo *sine causa*, non aveva valore, qualche altro avvicinava i baroni a coloro che cessavano dai *munera publicorum officiorum* (Cod. J. X, 31, 18) o faceva rilevare che era punibile di falso chi allegava cose inesatte e quindi soggetto alla *lex Cornelia, aqua et igni interditio* (D. 48, 10, 3).

Il cap. *Spectat ad presides* (CVII), dettando norme circa la sostituzione dell'accusatore nel corso del giudizio, si rimetteva a quanto si trovava disposto nel Cod. J. XII, 57 (58), 6.

Il cap. *Sicut novas formas edere* (CIX), che soprattutto ammetteva la *exceptio excommunicationis* contro i testimoni, si accordava, come annotò Bartolomeo di Capua, che, come Grande Pronotario del Regno, aveva redatto il provvedimento, con quanto stabiliva il Cod. J. VII, 58, 1, in ordine al fatto dell'emissione di una sentenza basata su falsa testimonianza o falso documento (ivi § 2).

Il cap. *Cura nobis specialis incubet* (CXX), richiamandosi ad un altro provvedimento di Carlo II (*Pridem per diversas vices*), faceva obbligo di procedere d'ufficio nei reati a danno degli ecclesiastici, delle vedove, dei pupilli, ecc. La glossa ricordava in proposito varie disposizioni di diritto romano, ma quella che si presentava più aderente al provvedimento del re Roberto era contenuta nel Cod. J. VII, 62, 32, con la quale gli imperatori Teodosio e Valente si giustificavano perchè per le loro occupazioni non potevano avocare a sè tutti gli affari.

Il cap. *Ne personarum casu testificantium* (CXXIV), regolando il modo di fare un instrumento sulla scheda di un notaio defunto, essendo morti anche i testimoni ed il giudice ai contratti, non fece che interpretare principii sanciti nel D. 28, 6, 43, e nel Cod. J. III, 28, 35, che alla fine non facevano che giustificare l'intervento sovrano in fatto di disposizioni testamentarie. La glossa, richiamando un passo di Ulpiano (D. 32, 1, 11, par. 1), secondo il quale l'*exemplum* di un testamento di chi moriva prima di testare non aveva valore *quasi ex codicillis quae in exemplo scripta sunt*, faceva rilevare che la scheda, se non era redatta in *publicam formam*, non faceva fede.

Il cap. *Legem veterem Digestorum* (CXXXIII), spiegava come bisognava intendere ed applicare la disposizione di cui al D. 2, 11, 8, di Gaio.

Il cap. *Ordinata iustitia persepe negligitur* (CXLVII), ordinando che i baiuli e i giudici dovevano rimanere in ufficio fino all'arrivo dei successori, adottava lo stesso criterio seguito a Roma dai Proconsoli (D. 1, 16, 10).

Il cap. *Provisi iuris sanctio* (CLXV), abolendo ogni beneficio procedurale per i delinquenti volgari, e quindi anche la sospensione del giudizio nei giorni festivi, faceva proprio il criterio adottato dal Cod. J. II, 12, 10, per il quale i ladroni, specie gli Isari, potevano essere giudicati anche in Quaresima e nel giorno di Pasqua.

Il cap. *Ut sine mortalis peccati discrimine* (CLXIX), col quale Roberto d'Angiò cercava di correggere il mal costume dei napoletani in fatto di amori e di matrimoni — come quello di rapire le vergini *sub colore matrimonii*, che fu oggetto di una *glossa pulcherrima* di Luca da Penne —, si richiamava, oltre che a numerose disposizioni di diritto canonico, ed a quella di Costantino del Cod. J. III, 24, 1, anche a quelle relative: alla scelta del marito, quando non erano d'accordo tutore, madre e congiunti della fanciulla (Cod. J. V, 4, 1); al divieto delle nozze della vedova, anche se di età superiore a 25 anni ed emancipata, senza il consenso del padre (Cod. J. V, 4, 18); e perfino alla definizione del diritto: *ars boni et aequi*, per dimostrare la fondatezza del provvedimento.

5. — Di *Giovanna II di Durazzo: I Ritus Magnae Curiae Vicariae* (1414), divisi in 146 paragrafi, risentivano dell'influenza del diritto romano:

nel § 4, *De officio advocati et procuratoris Fisci in specie*, riguardante il comportamento di questi avvocati, la durata della loro

carica e la *in integrum restitutio* nei riguardi del Fisco, in quanto tenevano conto di ciò che era stato disposto nel Cod. J. II, 7, 6, 13; 12, 36, (37), 2; e nel D. 49, 14, 7;

nel § 14, *De iurisdictione et cognitione Magnae Curiae*, che disponendo che tutti i regnicoli o abitanti nel regno dovevano essere giudicati dalla Magna Curia, non ostante qualche privilegio ad essi concesso, applicavano la norma, di cui al D. 2, 3, 1, per la quale i magistrati secondo la potestà loro concessa potevano giudicare anche in materia penale;

nel § 16, *Clericus citatus debet personaliter comparere*, che, stabilendo in quali casi il chierico doveva comparire di persona dinanzi alla Magna Curia, tenevano certamente conto di quanto Valentiniano e Marciano avevano stabilito circa i privilegi ecclesiastici (Cod. J. I, 2, 12);

nel § 20, *De modo procedenti et de processibus causarum*, che diede occasione ai commentatori di precisare che rispondevano ai principii di diritto comune, e di stabilire che si basavano sul D. 2, 14, 47, par. 1, pur riguardando un caso particolare di debito;

nel § 36, *Super silentio*, che, dettando norme circa il posto che nella Magna Curia dovevano occupare i dottori e gli avvocati, si riportavano a quanto in materia si praticava presso i Romani (Cod. J. I, 45, 1 (2); I, 48, 3; XII, 19, 2);

nel § 37, *De procuratoribus procurantibus in M. Curia*, che, secondo il Maranta, si richiamavano al D. 3, 3, 29, per il quale, se l'attore preferiva *dominum potius convenire* piuttosto che colui che era *procurator in rem suam*, poteva farlo senz'altro;

nel § 42, *De citationibus fiendis*, che, dicendo che la citazione poteva esser fatta in giorni festivi per la comparizione in *die non feriata*, implicitamente stabilivano che il giudice poteva procedere secondo il *mondum et stilum consuetum*, e cioè tenendo presente anche quando aveva detto Paolo in D. 2, 1, 20;

nel § 68, *De instrumentis et eorum presentationibus*, che in quanto al contenuto, si allontanavano di molto da ciò che era stato disposto in materia nel D. 28, 6, 48, par. 1; 42, 1, 5 par. 1, e nel Cod. J. VI, 37, 18; VII, 59, 1; riportavano qualche frase, come quella *in vinculis causam dicere*, che secondo Matteo d'Aflitto era nel testo della Legge Aquilia ed in qualche punto dicevano *proceditur via ordinaria prout de iure communi*, per dimostrare che non prescindeva da questo;

nel § 70, *Practica super copiis instrumentorum*, che si rimettevano a quanto si trovava disposto nel Cod. J. XII, 21, (22), 8, e nel D. 43, 5, 5;

nel § 74, *Practica ad liquidandum per heredem in instrumentum praesentandum*, che secondo i commenti avrebbero tenuto presente il Cod. J. VII, 53, 2, nel suo preambolo;

nel § 79, *De accusationibus, denunciationibus, inquisitionibus et desistentibus vel se concordantibus*, che si accordavano con quanto era disposto nel D. 25, 2, 1; 48; 1, 5, e nel Cod. J. IX, 2, 9, anche se non consideravano esplicitamente i casi previsti in questi testi;

nel § 82, *De eo qui prius Curiam adivit*, che disponendo che chi aveva presentato un'accusa davanti ad un giudice non poteva presentarla davanti ad un altro, sia pure per un delitto diverso, per il quale non poteva intervenire come procuratore, avevano, secondo la glossa, tenuto presente il D. 29, 5, 3 par. 14; 48, 1, 5, nonchè il Cod. J. IV, 21, 21, 3; e IX 1,19;

nel § 90, *Practica super bannitis et condemnatis*, che ammettendo la comparizione nelle ore serotine, si rimettevano a quanto era stato disposto nel D. 4, 1, 6, a favore di colui che per un giusto motivo non aveva potuto presentarsi avanti al giudice;

nel § 96, *De contumacis*, che stabilendo che se il *terminus datus ad probandum* cadeva in giorno festivo la parte sarebbe stata dichiarata contumace se non si fosse presentata il giorno successivo, non facevano, secondo il de Bottis, che applicare un *quid iure communi*, e cioè il D. 4, 8, 23, par. 1;

nel § 99, *De foro competenti vel declinando*, che tenevano conto del privilegio concesso alla vedova circa la scelta del foro competente secondo il Cod. J. III, 14, 1;

nel § 100, *Quod vidua vel pupillus compareat personaliter ad declinandum forum in causa criminali*, che tenevano anche in esso conto del *privilegium fori* concesso alla vedova ed al pupillo (Cod. J. III, 14, 1);

nel § 116, *Non datur libellus in causis appellationibus*, che nel disporre che in grado di appello non era richiesta la presentazione del *libellus*, tenevano conto, non solo di una norma del diritto canonico, ma anche di una facoltà concessa dal diritto romano, desunta dal Cod. J. VII, 62, 28;

nel § 121, *Super excusationibus infirmorum*, in via di principio, tenevano conto di ciò che era stato considerato nel D. 2, 2, 1; 2, 11,

2 par: 3; 42, 1, 60, e, se si vuole, come fu rilevato dalla glossa, anche di un principio di *ius gentium* ricordato da Gaio, D. 1, 1, 9;

nel § 137, *De salvo conductu et moratoria*, nel quale avevano accolto il principio che le dilazioni nei pagamenti che si accordavano ai debitori non valevano se non era data idonea fideiussione (Cod. J. I, 19, 4); e che questa moratoria, se *non iuxta formam in moratoriis a iure communi statuta*, non aveva *ipso facto* alcun effetto (l'*ius commune*, citato a riguardo, non poteva essere che quello desunto dal Cod. J. I, 19, 2, e dal principio generale sancito nel Cod. J. I, 22, 6);

nel § 146, *De rei vindicatione*, dove dettando disposizioni circa il modo di procedere nelle cause di *rei vindicatio*, non facevano che riportarsi, sia pure ampliandole, alle norme che in materia si riscontravano nel D. 6, 1, 23, e 6, 1, 36; a quelle cioè che stabilivano a chi competesse l'azione e come dovesse procedersi nel giudizio *petitorio ne frustra experiatur requirere*.

6. — Volendo riassumere i risultati delle indagini condotte sulla legislazione angioina, si può dire che al diritto romano *Carlo I* ricorse allorchè si trattò di consolidare privilegi ecclesiastici; punire il furto, lo spoglio, la ricettazione, la sottrazione agli agricoltori degli strumenti necessari alla coltivazione dei campi; colpire le famiglie dei traditori; regolare il commercio marittimo; tutelare il demanio regio, e le prerogative sovrane; garentire il retto funzionamento dell'amministrazione; evitare abusi nel campo giudiziario e nell'uso dei pesi e delle misure; che *Carlo II* vi ricorse allorchè si trattò di qualificare i beni ecclesiastici e favorirne l'incremento; di rendere più umane le disposizioni già adottate per i congiunti dei traditori; di evitare abusi da parte dei funzionari, che cessavano dell'ufficio e di coloro che si occupavano di materia fiscale; di regolare le inquisizioni generali periodiche e l'applicazione della tortura specie ai minorenni; di stabilire il diritto del Fisco sulle cose ritrovate e le modalità per l'accertamento delle terre demaniali, feudali ed ecclesiastiche; d'imporre la notifica degli atti giudiziari e la confisca dei beni dei *proditores*; di consentire il baliatico alla madre vedova, ma non rimaritata; di dettare provvedimenti a carico di ladri, ricattatori e malfattori in generale ed anche di scomunicati; di evitare frodi con l'alienazione di beni affetti da vizio litigioso; che *Roberto* vi ricorse allorchè si trattò di frenare gli abusi dei feudatari, specialmente ecclesiastici; di regolare la successione feudale; di dettare norme procedurali in materia di false testimonianze ed accuse, di difesa di

ecclesiastici, vedove, pupilli, di inosservanza dei giorni festivi per la punizione dei delinquenti; di richiamare i Napoletani per la loro riprovevole condotta in fatto di amori e di matrimoni; di fissare norme per la redazione di instrumenti in base alla scheda di un notaio defunto; di obbligare i baiuli ed i giudici a non abbandonare l'ufficio prima dell'arrivo del successore.

In quanto ai *Riti della Magna Curia* si può dire che essi risentirono dell'influenza del diritto romano allorchè si occuparono dell'ufficio dell'avvocato e del *procurator Fisci*, della competenza di questo supremo tribunale, della comparizione in giudizio degli ecclesiastici, della procedura in generale, del posto che dovevano occupare in udienza giudici ed avvocati, delle citazioni, dell'esibizione e della copia degli atti, delle accuse e delle denunce, della presentazione in giudizio e della contumacia, della scelta del foro competente, della presentazione del libello e delle scusanti dell'infermo, della dilazione nei pagamenti e della moratoria, del modo di procedere nelle cause di *rei vindicatio*.

Se nel complesso questa legislazione si vuol guardare dagli stessi punti di vista della legislazione sveva, si può dire che in *materia penale* il diritto romano prevalse rispetto al diritto barbarico e canonico nei criterii di valutazione delle cause e degli elementi oggettivi dell'azione delittuosa; nell'applicazione del principio della personalità della pena; nella concezione di alcuni reati come di quello della *receptatio*; nel modo di punire l'eresia, la violenza carnale, la falsificazione, e l'alterazione delle monete, la spendita di quelle false, l'usurpazione e lo spoglio, e di considerare e ripartire le pene pecuniarie; che in *materia procedurale* il diritto romano fu seguito per cercare di mantenere il processo sulle sue orme, di esigere cautele per assicurare la fondatezza e la bontà delle liti, di sostenere il sistema accusatorio sia pure allargando le sue norme circa la procedura d'ufficio, di smettere all'assessore della Curia giudicante talune funzioni dell'antico *Consilium* del giudice romano, di regolare le modalità delle citazioni e dei libelli, i casi di rappresentanze giudiziale, la maniera di sperimentare la tortura e l'uso delle presunzioni, di mantenere nella sentenza la forma scritta e il carattere di vera e propria decisione, di regolare l'esecuzione di essa e di qualsiasi contratto senza riconoscere alcuna autorità alle parti interessate, nonchè i mezzi di gravame o di appello; che in *materia privatistica* il diritto romano prevalse per trasformare secondo i suoi principii la responsabilità del fideiussore, spogliare le garenzie reali e personali

degli eccessi della legislazione barbarica, rivendicare a sè il regolamento per la scoperta dei tesori, per la costituzione e restituzione della dote, per la cura del nascituro, per l'espropriazione a causa di pubblica utilità derivante dai bisogni del culto (2).

ROMUALDO TRIFONE

---

(2) Per tutte queste notizie, Cfr. TRIFONE, *Legislazione angioina*, cit., pp. CCXXXVI - CCXXXIX.